

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
dell'Associazione di Promozione Sociale
"ARENA EVENTI APS" C.F./P.I : 03866130838

L'anno 2026, il giorno 28 del mese di Marzo, alle ore 10:00, presso la sede legale dell'Associazione sita in Valdina (ME), via Del Mare n. 19, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "ARENA EVENTI APS", regolarmente convocata per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento dello statuto associativo ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), a seguito di richiesta di integrazioni da parte del RUNTS;
2. Approvazione del nuovo testo dello statuto aggiornato;
3. Conferimento mandato per la registrazione del presente atto.

Assume la presidenza dell'assemblea il Sig. LA MESA GIOVANNI ANTONINO, in qualità di Presidente dell'Associazione, il quale chiama a fungere da segretario il Sig. GIUSEPPE GIACOBELLO.

Il Presidente constata e fa constatare che:

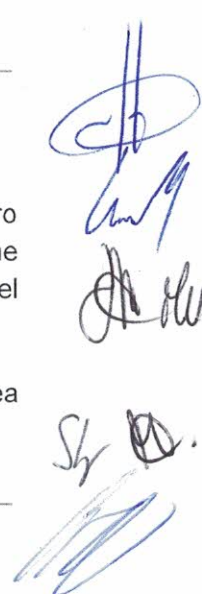
- sono presenti i sigg.ri: La Mesa Giovanni Antonino, Remigare Giovanni, Giacobello Giuseppe, Villani Marco, Catalano Manuela, La Mesa Samuele, Giacobello Simone
- risultano presenti n. **7 soci su 7** aventi diritto, pertanto l'assemblea è validamente costituita ai sensi dello statuto vigente e può deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. Adeguamento dello statuto

Il Presidente informa l'assemblea che, a seguito della comunicazione pervenuta dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) in data 24.03.2026, sono state richieste alcune integrazioni statutarie al fine di rendere lo statuto pienamente conforme alle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Si è pertanto reso necessario procedere alla convocazione della presente assemblea straordinaria per l'approvazione del nuovo testo statutario aggiornato.

2. Approvazione del nuovo statuto



Il Presidente dà lettura del nuovo testo dello statuto, aggiornato e adeguato alla normativa vigente.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea dei soci

DELIBERA

- di approvare all'unanimità il nuovo testo dello statuto dell'Associazione "ARENA EVENTI APS", composto da n. 31 articoli, che si allega al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale;
- di sostituire integralmente il precedente statuto con il nuovo testo approvato.

3. Conferimento mandato

L'Assemblea

DELIBERA

- di conferire al Presidente pro tempore ogni più ampio potere per procedere alla registrazione del presente verbale e dello statuto aggiornato presso l'Agenzia delle Entrate, nonché per ogni ulteriore adempimento necessario ai fini dell'iscrizione e/o aggiornamento presso il RUNTS.

Clausola fiscale

Il presente atto è esente dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 3 e comma 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, in quanto redatto da associazione di promozione sociale per l'adeguamento dello statuto alla normativa del Codice del Terzo Settore.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 10:30.

Letto, approvato e sottoscritto.



Il Presidente

[Signature]

Il Segretario

[Signature]

I soci presenti

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Messina
Ufficio Territoriale di Barcellona P. di G.

Registrato il 20/04/2016 N. 144 Serie 3

ESENTE



L'Addetto

Antonino Sittineri

Firma su delega del Direttore Provinciale

Valeria Fittarello

Provvedimento di delega prot. n. 1631 / RCD del 01-04-2016

[Signature]

STATUTO

dell'Associazione di Promozione Sociale

"ARENA EVENTI APS"

Art. 1 - Denominazione

È costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), un'Associazione di Promozione Sociale denominata "ARENA EVENTI APS", di seguito denominata "Associazione".

L'Associazione utilizza nella propria denominazione l'acronimo APS.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Valdina (ME), via Del Mare n. 19, CAP 98040.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo scioglimento deliberato dall'Assemblea dei soci.

Art. 4 - Finalità e natura

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro.

Essa persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, operando prevalentemente a favore dei propri associati, loro familiari e di terzi.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione.

Art. 5 - Attività di interesse generale

L'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e in particolare rientranti nella **lettera i)** del medesimo articolo, consistenti nell'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, musicali e ricreative di interesse sociale, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- concerti musicali;
- musical, spettacoli teatrali e arti performative;
- rassegne ed eventi cinematografici;
- eventi, festival e manifestazioni culturali.

L'attività principale dell'Associazione è costituita dall'organizzazione di eventi musicali e concerti, svolti in piazze, teatri, club e in ogni altro luogo aperto al pubblico o di interesse pubblico.



Nell'ambito delle medesime finalità, l'Associazione può inoltre svolgere, in modo secondario e strumentale:

- attività educative e formative, anche non formali, quali scuole di musica, scuole di recitazione, laboratori artistici e culturali;
- attività di produzione e promozione artistica e musicale, inclusa la valorizzazione di artisti e la gestione di spazi e strutture destinati alla creazione artistica, purché tali attività non assumano carattere prevalentemente commerciale.

Art. 6 – Attività diverse

L'Associazione può svolgere attività diverse purché secondarie e strumentali secondo i criteri e i limiti definiti ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative disposizioni attuative.

Art. 7 – Soci

L'Associazione è composta da un numero minimo di sette associati. Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che, senza discriminazioni e nel rispetto del principio di uguaglianza, ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano a realizzarle. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minori, le stesse dovranno essere firmate dall'esercente la potestà.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- b) per non aver effettuato il versamento della quota associativa per l'anno in corso;
- c) per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
- d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei



soci che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

Art. 8 – Diritti e doveri dei soci

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- votare in Assemblea personalmente o per delega nei limiti previsti dal presente Statuto, avendo diritto ad un solo voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente
- Vice Presidente
- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione legale dei conti (eventuale);

Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito.



I soci e i membri del Consiglio Direttivo possono ricevere esclusivamente rimborsi spese documentati o compensi per prestazioni professionali o operative diverse dalla carica ricoperta, rese all'Associazione nel rispetto degli articoli 8, 17 e 36 del D.Lgs. 117/2017, purché tali compensi siano proporzionati, documentati e deliberati dal Consiglio Direttivo con astensione dell'interessato.

Art. 10 – Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

La convocazione può avvenire in forma cartacea, informatica o tramite messaggi su applicazioni di messaggistica quali WhatsApp o similari, inviati al recapito risultante dal libro dei soci o tramite gruppi ufficiali dell'Associazione, purché sia garantita la tracciabilità e la prova della ricezione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria anche mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, conservato presso la sede dell'Associazione e pubblicato sul gruppo WhatsApp dei soci o in altro strumento digitale ufficiale dell'Associazione, a libera visione di tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 11 – Compiti dell'assemblea

L'Assemblea deve:

- nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento interno dei lavori assembleari, predisposto dal Consiglio Direttivo;

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin, including a large signature at the top, followed by 'Sh' and 'NW', and several other initials and marks.

- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 12 – Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo 3 deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 13 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto al voto.

Art. 14 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- nominare Presidente e Vice- Presidente
- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 3 a 5 componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e rieleggibili.



Il Consiglio Direttivo può nominare nel proprio seno un Segretario, con il compito di redigere i verbali delle adunanze e coadiuvare il Presidente nell'attività amministrativa.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 15 - Presidente

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 16 - Regolamenti interni

Il Consiglio Direttivo può adottare regolamenti interni per disciplinare aspetti organizzativi, gestionali o operativi dell'Associazione, nel rispetto del presente Statuto e delle norme vigenti.

Tali regolamenti hanno efficacia immediata dopo la loro approvazione e sono messi a disposizione dei soci.

Il Consiglio Direttivo può modificarli o abrogarli con la medesima procedura.

ART. 17 - Organo di controllo

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin, including a large signature at the top, followed by 'Sh' and 'Mw', and a signature at the bottom.



L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 secondo comma, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 - Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- Donazioni volontarie
- lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 purché consentite, secondarie e strumentali;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

Art. 20 - I beni

Entrata - D.Lgs.

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 21 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 22 - Bilancio di esercizio

I documenti di bilancio dell'Associazione, o del rendiconto di cassa ove ne ricorrano i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 23 - Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 24 - Le convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

Art. 25 - Personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto



dall'art. 17 comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale o al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o del 5% del numero degli associati.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Art. 26 - Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 15 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 30 giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

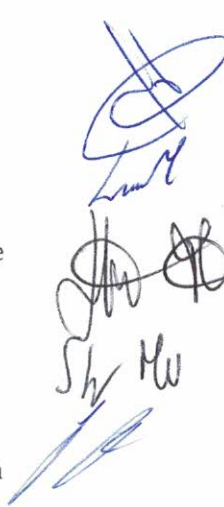
ART. 27 - Responsabilità ed assicurazione degli associati

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 28 - I Volontari

L'attività dei volontari è personale, spontanea e gratuita. I volontari devono essere iscritti in apposito registro, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017

Art. 29 - Devoluzione del patrimonio



In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

Il patrimonio non può in alcun modo essere devoluto agli associati, amministratori o collaboratori, salvo quanto previsto dalla legge

Art. 30 - Disposizioni finali

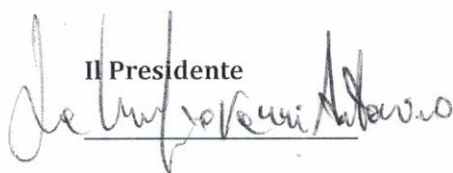
I regolamenti adottati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei Soci costituiscono parte integrante e attuativa del presente Statuto.

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

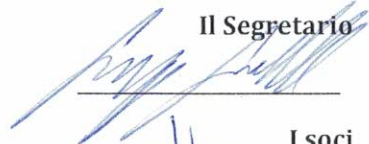
Art. 31 - Entrata in vigore dello Statuto

Il presente Statuto entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.

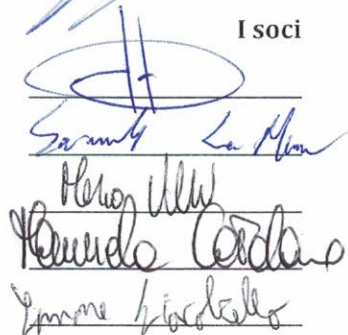
Il Presidente

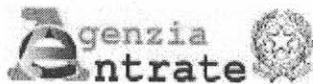


Il Segretario



I soci





DIREZIONE PROVINCIALE DI: MESSINA

UFFICIO TERRITORIALE DI: BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Registrazione di Atto Privato

Il 20/04/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TXH , serie 3 , numero 174

data di stipula: 28/03/2026

ident.vo telematico: TXH26L000174000EE per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 03866130838

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

03866130838				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: